

# COMUNE DI TRIBIANO

## REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

## **Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### *Definizioni*

Ai fini del presente Regolamento, s'intende per :

- a) "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso ;
- b) "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a) ;
- c) "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal Regolamento ;
- d) "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento ;
- e) "responsabile" , il funzionario cui risulta affidata la responsabilità della gestione delle attività proprie del servizio ;
- f) "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali ;
- g) "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque l'entrata avente natura tributaria.

### **Articolo 2**

#### *Ambito e scopo del Regolamento*

Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Dlgs.446/97, e dall'articolo 50 della legge 449/97, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima o minima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

### **Articolo 3**

#### *Entrate tributarie comunali*

Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a Legge futura.

### **Articolo 4**

#### *Agevolazioni tributarie*

Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali, successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

### **Articolo 5**

#### *Aliquote e tariffe*

La Giunta comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo e minimo stabilito dalla legge.

All'adeguamento delle misure delle aliquote e tariffe, mediante semplice procedimento contabile in applicazione di criteri prefissati dal Consiglio comunale, provvede la Giunta, con proprio atto da allegare al progetto di bilancio.

La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Se non diversamente previsto dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

## **TITOLO II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Articolo 6**

#### *Forma di gestione*

Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del Dlgs.446/97, privilegiando possibilmente la gestione diretta.

Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del Dlgs.446/97 ovvero non iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs.446/97, l'attività di accertamento

istruttorio, come definito dall'articolo 1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

### **Articolo 7** *Il responsabile*

Con propria deliberazione la Giunta comunale, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

In particolare il funzionario designato :

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni ;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno ;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva ;
- d) dispone i rimborsi ;
- e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15 ;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17 ;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario ;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dei tributi.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Segretario Comunale.

### **Articolo 8** *Dichiarazioni - denunce*

Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto , deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

## **Articolo 9**

### *Attività di controllo*

L'ufficio comunale, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

Il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta, nonché della capacità operativa del servizio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario addetto, riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

Al fine di incentivare l'attività di controllo, una percentuale non inferiore al cinque per cento delle somme regolarmente riscosse nell'anno precedente, e non contestate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento/liquidazione, viene destinata alla costituzione di un fondo che viene erogato agli aventi diritto, entro il mese di gennaio di ogni anno.

La misura e le modalità di ripartizione del fondo per l'attribuzione dei compensi incentivanti in questione sarà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, sentito il responsabile del servizio tributi.

Sulle somme dichiarate non dovute dal giudice tributario il compenso incentivante non compete.

In presenza di esito positivo del contenzioso tributario, qualora l'Ente non si sia avvalso della collaborazione di un incaricato esterno per la resistenza in giudizio, al funzionario che ha istruito il ricorso, compete il compenso determinato dal giudice, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis del D.L. 437/96 convertito con Legge n. 556/96.

## **Articolo 10**

### *Interrelazioni tra uffici comunali*

Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario addetto, informa il Segretario comunale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

## **Articolo 11**

### *Rapporti con il contribuente*

Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

Gli uffici comunali, se richiesto, prestano collaborazione al contribuente nella compilazione delle dichiarazioni. In tale caso, il contribuente non potrà essere ritenuto

responsabile di eventuali errate interpretazioni di diritto, qualora sulla dichiarazione medesima non risulti annotato il dissenso dell'addetto comunale. Invece sarà sempre responsabile per le situazioni di fatto riportate nella dichiarazione e risultanti infondate o non veritiere in sede di accertamento.

## **Articolo 12**

### *Diritto di interpello*

Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.

Il funzionario addetto, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto di interpello.

## **Articolo 13**

### *Avviso di accertamento*

Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune :

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento ;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione ;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo ;
- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo, salvo diversa disposizione.

## **Articolo 14**

### *Notificazione*

La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Se il contribuente è presente di persona presso i locali del Comune, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta al servizio tributario, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

## **Articolo 15**

### *Contenzioso*

Spetta al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del Responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del Dlgs.546/92, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal Responsabile e/o da un professionista esterno.

E' compito del Responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

## **Articolo 16**

### *L'autotutela*

Il Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere :

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati ;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Segretario comunale.

Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre :

- 1) errore di persona o di soggetto passivo ;
- 2) evidente errore logico ;
- 3) errore sul presupposto del tributo ;
- 4) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo ;
- 5) prova di pagamenti regolarmente eseguiti ;
- 6) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza ;
- 7) errore di calcolo nella liquidazione del tributo ;

8) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

### **Articolo 17**

#### *Accertamento con adesione*

Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Dlgs.218/97 (estesi agli enti locali con legge 28/99).

L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

## **TITOLO III : RISCOSSIONE E RIMBORSI**

### **Articolo 18**

#### *Riscossione*

Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui i contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua seguendo le disposizioni di Legge.

Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal Responsabile se trattasi di entrata tributaria.

Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di Legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

### **Articolo 19**

#### *Sospensione e dilazione del versamento*

Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Il Sindaco può, eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di dodici, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato

pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

## **Articolo 20**

### *Rimborsi*

La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Il Responsabile, entro novanta giorni, dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione entro il termine suddetto, equivale a rifiuto tacito della restituzione.

## **Articolo 21**

### *Limiti di accertamento e di rimborso*

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi Euro 12,00.

Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

## **Articolo 21 bis**

### *Limiti di versamento*

Non si procede a versamento per importi dovuti, per singola annualità, inferiori ad Euro 5,00; qualora il versamento dovuto, in acconto, non ecceda detto limite, il contribuente dovrà provvedere a versare l'intero importo, cumulato, a saldo.

## **TITOLO IV : SANZIONI**

## **Articolo 22**

### *Sanzioni*

Competono al Responsabile, tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni,

avuto riguardo dei criteri individuati con circolare del Ministero delle finanze n.180/E del 10 luglio 1998.

### **Articolo 23**

#### *Cause di non punibilità*

E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

## **TITOLO V : NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 24**

#### *Norme finali*

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

### **Articolo 25**

#### *Disposizioni transitorie*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.